



COMUNE DI MONTEMESOLA

PROVINCIA DI TARANTO

ORDINANZA

N. 5 del 21/07/2026

N. Prot. del

OGGETTO: Disciplina e limitazione degli orari delle emissioni sonore e delle attività musicali svolte da esercizi pubblici, associazioni e Pro Loco nel periodo estivo (Luglio - Settembre) a tutela della vivibilità e della quiete pubblica.

IL SINDACO

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, gli articoli 50 e 54 relativi alle competenze del Sindaco in materia di tutela della vivibilità urbana e dell'incolumità pubblica;

VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale Puglia 21 febbraio 2002, n. 3 e ss.mm.ii. in materia di inquinamento acustico;

PRESO ATTO che durante il periodo estivo, nei mesi di luglio, agosto e settembre, gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande (bar, pub, ristoranti, pizzerie e assimilati) intensificano l'organizzazione di trattenimenti musicali, karaoke, esecuzioni dal vivo di piccoli complessi e cantanti;

CONSIDERATO che occorre temperare le esigenze di animazione turistica, aggregazione sociale ed economica della comunità con il diritto dei cittadini al riposo, alla salute e alla quiete pubblica, prevenendo situazioni di disturbo all'occupazione e al riposo delle persone e di degrado urbano;

RITENUTO necessario ed urgente regolamentare sul territorio comunale gli orari ed i limiti per lo svolgimento delle attività sonore e musicali all'aperto o percettibili all'esterno dei locali;

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente richiamati, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al **30 settembre**:

1. Limiti Orari per le Emissioni Sonore

- A tutti gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande situati sul territorio del Comune di Montemesola;

- Alle associazioni di qualsiasi natura (culturali, sportive, ricreative, di promozione sociale) e comitati organizzatori di eventi o feste patronali/locali;
- è consentito svolgere trattenimenti musicali (musica d'ambiente, karaoke, esibizioni di piccoli complessi o cantanti) **esclusivamente entro e non oltre le ore 01:00**.
- **Dalle ore 01:00** le emissioni sonore e musicali di qualsiasi tipo devono **cessare tassativamente**.
- Dopo le ore 01:00 è consentito soltanto il prosieguo della normale attività di somministrazione, nel rispetto dei limiti di rumorosità ordinari e senza provocare assembramenti rumorosi.

2. Prescrizioni e Limiti di Emissione Acustica

- Gli impianti di diffusione sonora e le esecuzioni dal vivo devono svolgersi nel rispetto dei limiti di emissione e immissione acustica previsti dalla normativa vigente (L. 447/1995 e D.P.C.M. 14/11/1997).
- I titolari degli esercizi commerciali, le associazioni e i comitati organizzatori di eventi o feste patronali/locali, sono tenuti ad adottare ogni cautela tecnica ed organizzativa per evitare l'esubero dei limiti di rumorosità consentiti e per contenere l'impatto acustico verso le abitazioni circostanti.

3. Obblighi di Custodia e Comportamento

- I gestori dei locali hanno l'obbligo di vigilare affinché i clienti non mantengano comportamenti tali da arrecare disturbo alla quiete pubblica nelle aree esterne di pertinenza o nelle immediate vicinanze dell'esercizio.

SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca reato (ai sensi dell'art. 659 c.p.), l'inadempimento delle disposizioni previste dalla presente ordinanza comporta:

- L'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria **da € 25,00 a € 500,00** ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000.
- In caso di reiterata inosservanza, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della **sospensione dell'autorizzazione/SCIA** per l'attività dell'esercizio commerciale per un periodo da 1 a 5 giorni.

DISPOSIZIONI FINALI E VIGILANZA

- La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine territorialmente competenti sono incaricate dell'esecuzione, del controllo e della verifica del rispetto della presente ordinanza.
- La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio online del Comune di Montemesola e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
- Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Puglia entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Lì, 21/07/2026

f.to PUNZI VITO ANTONIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 412

Il presente atto, quale documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii., è pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Montemesola (sito istituzionale: www.comune.montemesola.ta.it) in estratto dell'originale informatico e sottoscritto con firma digitale per rimanervi gg. 15 consecutivi. E' conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.

Dalla sede Municipale, addì 21/07/2026

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dr.ssa Chiara LODESERTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Montemesola.
